

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 – Definizione e finalità

1. Il bilancio partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'ente, nelle aree e nei settori in cui il comune ha competenza diretta.
2. Esso si propone quale strumento di partecipazione alla vita politica ed amministrativa locale per i cittadini, integrando la via della democrazia rappresentativa con quella della democrazia diretta. Rappresenta per i cittadini una occasione per incidere sulle scelte istituzionali e per l'amministrazione un modo trasparente di comunicare e realizzare le scelte di governo del territorio.
3. Il Comune di Sommatino riconosce alla cittadinanza il potere di concorrere alle scelte politiche ed amministrative del proprio territorio, sia attraverso la condivisione delle proposte, sia con il con il loro voto su tali proposte.
4. Il presente regolamento disciplina il processo di partecipazione dei cittadini in materia di programmazione economico-finanziaria e alla redazione di una parte del bilancio di previsione del Comune di Sommatino.

Art. 2 – Aveni diritto alla partecipazione

1. La partecipazione è un diritto della popolazione della intera comunità. Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune di Sommatino, ossia:
 - Tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il **sedicesimo** anno di età;
 - Le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale.
 - Mentre, saranno **esclusi**:
 - chiunque ricopra incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee elettive o in organi di governo, in qualsiasi ente autonomo riconosciuto dalla Costituzione Italiana oltre che dello Stato e degli altri enti locali previsti dal Testo Unico degli Enti Locali;
 - chiunque ricopra incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni a partecipazione pubblica;
 - coloro che ricoprano incarichi in organi dirigenti di partiti politici, sindacati, associazioni di categoria;
 - Associazioni, no profit, presenti sul territorio Nazionale, che siano riconducibili a soggetti politici o che svolgano attività con fini politici;
 - i dipendenti del comune di Sommatino

Capo II

Procedura del Bilancio Partecipativo

Art. 3 – Fasi del Bilancio Partecipativo

1. Il procedimento del Bilancio Partecipativo si svolge nelle seguenti fasi:
 1. Definizione del budget a disposizione, Commissione Partecipativa e individuazione aree di intervento;
 2. Informazione;
 3. Consultazione e raccolta delle proposte;
 4. Verifica e valutazione delle proposte;
 5. Presentazione alla cittadinanza;
 6. votazione delle proposte;
 7. Selezione proposte e pubblicazione graduatoria;
 8. Monitoraggio e verifica.

Art. 4 – Definizione del budget a disposizione, Commissione Partecipativa e individuazione aree di intervento

1. L'organo che si occupa dell'avvio del procedimento è la **Commissione Partecipativa**, composta dal Sindaco o suo delegato, dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, da n. 1 consigliere di maggioranza e n. 1 consigliere di minoranza eletti all'interno del Consiglio Comunale. Ai sensi dell'art.11 comma 3 (*Forme di garanzia o di partecipazione delle minoranze*) dello **Statuto comunale**, per gruppo di opposizione si intende quel gruppo appartenente ad una lista elettorale diversa da quella del Sindaco in carica.

La commissione ha il compito di garantire il rispetto del regolamento in ogni fase del procedimento del bilancio partecipativo.
2. La Commissione partecipativa rimane in carica esclusivamente fino alla fine del procedimento partecipativo e specificatamente per l'anno di riferimento.
3. Annualmente la Giunta Comunale definisce l'ammontare della somma da destinare al bilancio partecipativo pari almeno al 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente, nell'ambito del bilancio di previsione. Tale quota è stabilita in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art.6 della Legge Regionale n.5/2014 come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 9/2015, oltre al disposto del D.A. n. 272/S4 F.L. del 22.10.2015.
4. La commissione individua annualmente tre aree tematiche oggetto della procedura partecipata tra quelle indicate all'art. 5 del presente regolamento, che costituiranno parte integrante dell'avviso pubblico di cui all'art. 7.

Art. 5 – Aree tematiche

1. Possono essere oggetto del presente regolamento le politiche pubbliche relative ad una o più aree tematiche scelte tra le seguenti:
 - **Ambiente e territorio**
 - **Sviluppo economico e turismo**

- **Aree verdi**
- **Politiche giovanili**
- **Attività sociali, scolastiche ed educative**
- **Attività culturali, sportive e ricreative.**

Art. 6 – Informazione

1. Nella fase dell'Informazione il Comune di Sommatino renderà nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di formazione di una parte del bilancio di previsione, attraverso iniziative finalizzate a realizzare la massima inclusione della cittadinanza al processo di Bilancio Partecipativo, ispirandosi ai criteri di semplicità, intelligibilità, chiarezza.
2. L'informazione sarà avviata mediante la pubblicazione di un apposito avviso nella specifica sezione del sito internet del Comune e altre iniziative volte al coinvolgimento della cittadinanza.

Art. 7 – Consultazione e raccolta delle proposte

1. La consultazione degli aventi diritto alla partecipazione in merito alle proposte per la formulazione di una parte del bilancio di previsione si svolge attraverso schede di partecipazione e/o qualsiasi altra forma di interazione partecipativa stabilita nell'avviso pubblico.
2. Entro il termine, non inferiore a dieci giorni, e secondo le modalità stabilite nell'avviso pubblico, ogni soggetto potrà far pervenire la propria proposta.
3. Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche riportate nell'avviso pubblico e ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola proposta.

Art. 8 – Verifica e valutazione

1. Le proposte presentate nei termini stabiliti nell'avviso pubblico saranno valutate dall'Amministrazione Comunale e dagli uffici comunali competenti
2. I criteri con i quali si valutano le proposte sono i seguenti:
 - *Fattibilità tecnica, giuridica ed economica degli interventi;*
 - *Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;*
 - *Compatibilità con il DUP;*
 - *Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;*
 - *Caratteristica dell'innovazione;*
 - *Stima dei costi;*
 - *Stima dei tempi di realizzazione;*
 - *Priorità;*
 - *Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione*
 - *Requisiti oggettivi e soggettivi e la capacità finanziaria dei soggetti proponenti.*
3. Le risultanze delle valutazioni espresse dall'Ufficio preposto, saranno tempestivamente trasmesse alla Commissione.

Art. 9 – Presentazione alla cittadinanza

1. Le proposte presentate dai soggetti aventi diritto e valutate positivamente secondo le modalità di cui all'art. 8, saranno pubblicate sul sito internet del Comune per un periodo non inferiore a 10 giorni e presentate a mezzo stampa e/o con incontri diretti con la cittadinanza.

Art. 10 – votazione delle proposte

1. I cittadini residenti nel comune di Sommatino che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, potranno votare una proposta tra quelle rese note secondo le modalità di cui all'art. 9.
2. La scheda di votazione potrà essere ritirata negli uffici comunali o scaricata direttamente dal sito internet del Comune.
3. La scheda di voto correttamente compilata dovrà essere fatta pervenire al Comune di Sommatino secondo le modalità e i termini opportunamente indicati.

Art. 11 – Selezione proposte e pubblicazione graduatoria

1. Al termine della fase della votazione delle proposte, i risultati delle consultazioni verranno elaborati in forma aggregata e, tenendo conto dei risultati, l'Amministrazione comunale e gli uffici competenti redigeranno la graduatoria definitiva e assegneranno le somme ai progetti.
2. La graduatoria definitiva sarà resa pubblica e sarà resa comunicazione ai soggetti promotori dei progetti selezionati.

Art. 12 – Monitoraggio e verifica

Il monitoraggio e la verifica sono i passaggi che garantiscono ai cittadini la possibilità di essere costantemente aggiornati sullo stato di attuazione dei provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale al fine di una pubblica verifica. L'amministrazione facilita l'accesso a tutti gli atti e documenti necessari e garantisce l'aggiornamento delle informazioni.

Ai fini della valutazione degli interventi oggetto del presente regolamento, i risultati raggiunti verranno esplicitati in sede di relazione che approva il rendiconto di gestione dell'anno precedente.

Capo III

Norme finali

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a seguito dell'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 15 – Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 all'atto della raccolta dei dati personali sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti riconosciuti all'interessato.

Art. 16 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, e pubblicato sul sito del Comune nella sezione "Statuto e Regolamenti".

Art. 17 – Revisione del regolamento

1. Le procedure descritte nel presente regolamento hanno natura sperimentale, pertanto il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificarle dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.
2. Il termine sperimentale è usato per sottolineare il carattere laboratoriale, quindi di continua evoluzione del percorso partecipativo.